

Fondo di garanzia LPP

Scheda informativa per gli assicurati

Luglio 2016

La fondazione Fondo di garanzia LPP è un ente nazionale di previdenza professionale a cui aderiscono tutti gli istituti di previdenza assoggettati alla legge sul libero passaggio. Il suo scopo fondamentale è garantire i depositi previdenziali in caso di insolvenza.

Organizzazione e finanziamento.

Essendo una fondazione di diritto pubblico, il Fondo di garanzia LPP è un'autorità con competenza dispositiva.

L'amministrazione è affidata all'Unione per la gestione del Fondo di garanzia LPP, composta dalle principali organizzazioni operanti nell'ambito della previdenza professionale. Il Fondo di garanzia LPP è finanziato da tutti gli istituti di previdenza assoggettati alla legge sul libero passaggio.

Compiti principali.

1. Prestazioni in caso di insolvenza

Compito principale del Fondo di garanzia LPP è **garantire le prestazioni** a tutti gli assicurati del 2° pilastro **in caso di insolvenza dell'istituto di previdenza**. Il Fondo di garanzia LPP eroga le prestazioni previdenziali **minime previste dalla LPP** nonché, entro certi limiti e a determinate condizioni, le prestazioni sovraobbligatorie previste dal regolamento.

2. Prestazioni di sussidio

Dall'entrata in vigore della LPP è in funzione, attraverso il Fondo di garanzia LPP, un sistema di compensazione tramite **sussidi** a favore dei datori di lavoro con un numero superiore alla media di dipendenti anziani (= struttura di età sfavorevole).

3. Ufficio centrale del 2° pilastro

Il fondo di garanzia LPP è l'ufficio di collegamento tra gli istituti previdenziali del 2° pilastro e gli assicurati. Gli istituti notificano all'ufficio centrale le **giacenze contributive (ovvero il risparmio accumulato a fini previdenziali)** per le quali si sono persi i contatti con gli aventi diritto; gli assicurati, a loro volta, possono **richiedere** all'ufficio centrale notizie per **rintracciare gli istituti** presso i quali giacciono i rispettivi risparmi.

Come procedere: se non conoscete l'indirizzo del vostro istituto di previdenza in Svizzera, potete presentare **una richiesta scritta** all'Ufficio centrale del 2° pilastro compilando l'apposito modulo. Successivamente l'Ufficio centrale del 2° pilastro confronterà il modulo da voi inoltrato con le notifiche trasmesse dagli istituti di previdenza. Qualora i dati coincidano, l'ufficio provvederà a informare voi e l'istituto di competenza.

Le eventuali spettanze dovranno essere richieste direttamente all'istituto di previdenza o di libero passaggio, il solo soggetto autorizzato a decidere in merito alla loro effettiva sussistenza e liquidazione.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla scheda «Richiesta di verifica all'Ufficio Centrale del Secondo Pilastro» (www.sfbvg.ch).

4. Ufficio di collegamento

Il Fondo di garanzia LPP è l'ufficio di collegamento per la previdenza professionale con gli **stati membri dell'Unione Europea e l'Associazione europea di libero scambio** (AELS/EFTA). A tal riguardo il Fondo di garanzia accerta l'obbligo di versamento dei contributi previdenziali in un paese UE o AELS/EFTA.

Per quanto riguarda invece il trasferimento dei risparmi della previdenza professionale, compilando il modulo «Formulario di richiesta per l'accertamento dell'obbligo di assicurazione sociale in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS dopo l'uscita definitiva dalla Svizzera» (www.sfbvg.ch) il richiedente autorizza la trasmissione dei suoi dati personali dal Fondo di garanzia LPP all'autorità competente dello stato UE o AELS/EFTA nonché l'inoltro del risultato dell'accertamento al Fondo di garanzia LPP. Il Fondo di garanzia LPP è inoltre autorizzato a informare tutti le parti coinvolte (richiedente e istituti che gestiscono i risparmi previdenziali) sul risultato dell'accertamento.